WHISTLEBLOWING

Protocollo operativo ed organizzativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite operate da dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'A.P.S.P.

REDAZIONE	VERIFICA E CONTROLLO	APPROVAZIONE
Assistente Amministrativo - Gloria Tezzele	Direttore Giovanni Bertoldi	Direttore Giovanni Bertoldi

MODIFICHE/REVISIONI

Rev.	Data	Oggetto della modifica
00	07/01/2016	Prima emissione
01	20/11/2017	Nuovo layout ed adeguamento normativo
02	12/09/2018	Adeguamento normativo
03	20/05/2022	Adeguamento Circolare UPIPA 36/2021
04	28/06/2023	Attivazione sistema di gestione segnalazioni di whistleblowing attraverso portale predisposto da Whistleblowing Solutions
05	07/12/2023	Modifica alla procedura di gestione della denuncia.
06	14/02/2025	Modifica alla procedura di gestione della denuncia – punto 8)
07	17/09/2025	Aggiornamento secondo quanto previsto dalla Circolare 14/2025 UPIPA

Elenco destinatari

Destinatari	Tipo documento	Per competenza e applicazione	Per conoscenza
Tutto il personale dipendente	Informatizzato		e-mail
Collaboratori o consulenti	Informatizzato		e-mail
Lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi	Informatizzato		e-mail
Giovanni Bertoldi	Informatizzato	e-mail	

Sommario

1. Premessa....4
2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA....4
3. CHI E' IL WHISTLEBLOWER....4
4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO....5
5. CHI PUO' SEGNALARE....5
6. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE....5
7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI....6
8. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI....8
9. PROCEDURA INFORMATIZZATA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI....10
10. FASI DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE....10
11. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI....12

1. PREMESSA

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dal presente protocollo è quello di fornire al Whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

L’istituto del Whistleblowing consiste nella possibilità di segnalare violazioni e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell’integrità dell’organizzazione. È finalizzato a favorire la diffusione della cultura dell’etica nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione fissati dall’art. 97 della Costituzione.

Il presente protocollo ha come scopo quello di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di violazioni di norme e disposizioni dell’Unione Europea e nazionali nell’ambito della A.P.S.P. “Casa Laner” – di Folgaria e di rendere note le modalità con cui l’ente garantisce le tutele del segnalante e del segnalato disciplinate dal Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

Il protocollo è redatto in conformità alle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” adottate con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 311 del 12 luglio 2023, così come formulate e pubblicate a seguito del parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 304 del 6 luglio 2023 e tiene conto degli orientamenti espressi dalla stessa ANAC con lo “Schema di Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione” del 07 novembre 2024 .

2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il Direttore dell’A.P.S.P., dott. Giovanni Bertoldi. Caratteristiche essenziali di tele ruolo è la sua indipendenza funzionale nei confronti di altre figure interne nonché di terzietà nei confronti delle segnalazioni e dei soggetti coinvolti da queste.

3. CHI E’ IL WHISTLEBLOWER

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

La presente normativa si applica a tutti i soggetti che rivestano una qualsivoglia funzione nell’ambito del settore pubblico che intendano segnalare o denunciare una violazione.
Per tali soggetti risultano pienamente fruibili (purché nel rispetto delle condizioni che di seguito verranno meglio specificate) i canali di segnalazione sia interni che esterni, come anche le divulgazioni pubbliche e le denunce all’autorità giudiziaria o contabile, al fine di segnalare condotte contrarie tanto al diritto interno nazionale quanto al diritto dell’Unione Europea.

5. CHI PUO’ SEGNALARE

Il segnalante è la persona fisica testimone di una violazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso la APSP e che decide di segnalarla.

Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente protocollo, i soggetti nell’ambito dell’organizzazione aziendale che possono segnalare la presenza di violazioni sono:

a) i dipendenti dell’ente;
b) i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ente;
c) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l’ente;
d) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’ente;
e) il personale che svolge attività di lavoro socialmente utile/tirocinio/stage e/o volontariato, retribuito e non retribuito, presso l’ente.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

6. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. In particolare, sono oggetto di segnalazione gli illeciti amministrativi e tutte quelle situazioni in cui, durante l’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché quelle suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione o ad altro ente pubblico;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi, tra gli altri, ai settori degli appalti pubblici, della tutela dell’ambiente e della salute pubblica, della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea.

Sono, altresì, ricomprese:
- le condotte volte ad occultare le violazioni suddette.

La segnalazione deve essere effettuata nell’interesse dell’integrità dell’Amministrazione, pertanto le tutele previste D. Lgs. n. 24/2023 non potranno essere applicate nel caso in cui il segnalante agisca nel proprio esclusivo interesse di carattere personale.
Non sono altresì ammesse segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, né contestazioni che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni:
- provenienti dai soggetti indicati nel paragrafo “5. Chi può segnalare”;
- inerenti violazioni di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o nel contesto lavorativo;
- adeguatamente circostanziate, riportanti fatti e comportamenti riscontrabili ed elementi precisi e concordanti, tali da consentire al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di comprendere e valutare la sussistenza dell’interesse generale all’integrità dell’Amministrazione e di svolgere le dovute verifiche.

Le segnalazioni per le quali il soggetto non abbia fornito le proprie generalità e non sia possibile ricavarne l’identità sono considerate anonime. Tali segnalazioni, se ricevute attraverso il canale interno, sono considerate alla stregua di quelle ordinarie e non suscettibili di applicazione della normativa Whistleblowing. Tuttavia, qualora la persona segnalante sia stata successivamente identificata e abbia subito ritorsioni, potrà beneficiare delle misure di protezione previste a fronte di misure ritorsive dal D. Lgs. n. 24/2023.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

SEGNALAZIONE MEDIANTE I CANALI INTERNI

Il legislatore ha inteso incoraggiare il ricorso ai canali interni all’ente, in quanto più prossimi all’origine delle questioni oggetto delle segnalazioni: una più efficace prevenzione e un pronto accertamento delle violazioni passano, infatti, attraverso l’acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti maggiormente vicini all’origine delle violazioni stesse.
La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dalla circostanza che, solo laddove si verifichino le particolari condizioni previste dal legislatore, le persone segnalanti possono fare ricorso al “canale esterno” attivato presso ANAC.
La segnalazione può essere effettuata in forma scritta e in forma orale: per questo la presente procedura vuole assicurare una gestione corretta di entrambe le modalità di ricezione delle segnalazioni.

1. Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l’ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata. Le segnalazioni in forma scritta devono avvenire esclusivamente tramite detta piattaforma denominata “WhistleblowingPA” raggiungibile dalla sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente ospitata nel sito web istituzionale al seguente indirizzo:
 Segnalazione di fatti corruttivi ed illegalità di genere
 (https://casalaner.it/altri-contenuti/corruzione/segnalazione-di-fatti-corruttivi-ed-illegalita-di-genere/)

Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo dal Direttore /RPCT, soggetto abilitato alla ricezione della segnalazione. È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Contestualmente all'apertura della segnalazione, il segnalante ha la possibilità di scegliere se fornire i propri dati identificativi, quali nome, cognome ed un eventuale metodo di contatto alternativo alle comunicazioni via piattaforma. Se non forniti, il segnalante può a sua scelta decidere di comunicare la propria identità successivamente in fase di integrazione della segnalazione. In ogni situazione in cui il segnalante abbia inserito queste informazioni a sistema, i riceventi hanno la possibilità di vedere se queste siano presenti e accedervi tramite il pulsante "Mostra" all'interno della segnalazione. Il soggetto ricevente può decidere se processarle o meno. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

2. In alternativa, le segnalazioni potranno essere presentate in **forma orale** attraverso un colloquio personale concesso entro un termine ragionevole dal RPCT/Direttore, il quale, su esplicita richiesta del denunciante, assicurerà un colloquio in assenza di persone terze e farà comunque in modo che il colloquio non possa essere interpretato da terzi come un incontro di segnalazione. Laddove necessario, l'incontro potrebbe svolgersi in un luogo esterno alla sede dell'amministrazione/ente, al fine di garantire la riservatezza della persona segnalante e del contenuto della segnalazione. In particolare, sarà cura del RPCT in sede di colloquio, assistere il soggetto segnalante nell'inserimento della segnalazione nella Piattaforma dedicata, quale forma di verbalizzazione protetta dei contenuti della segnalazione, associando alla segnalazione orale le stesse garanzie sopra descritte per la segnalazione informatica.

Qualora le segnalazioni venissero trasmesse mediante altre modalità il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a formalizzare la segnalazione tramite le predette modalità. Non rientrano nella presente procedura, e quindi non potranno fruire di analoga tutela di riservatezza, le segnalazioni pervenute tramite canali diversi rispetto a quelli sopra indicati (e-mail, corrispondenza cartacea, segnalazioni effettuate alla presenza di soggetti terzi ecc.). Restano ferme le altre forme di protezione previste per il segnalante.

Rimane impregiudicata la facoltà del segnalante di inoltrare segnalazione direttamente all'autorità giudiziaria competente.
In ogni caso, la segnalazione indirizzata al RPCT non sostituisce l'obbligo di denuncia che permane in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. Procedibilità d'ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia.
Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'autorità giudiziaria - ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. - e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive previste dal D.lgs. n. 24/2023.

SEGNALAZIONE MEDIANTE I CANALI ESTERNI

Fermo restando che il D.lgs. n. 24/2023 sancisce la preferenza per il canale interno, è prevista altresì la possibilità per il segnalante di ricorrere all’uso di un canale esterno gestito da ANAC qualora sussistano le seguenti condizioni che sono da ritenersi tassative:

1. Se il canale interno obbligatorio disciplinato con le presenti Linee guida risultasse non attivo o se, pur essendo attivo, dovesse risultare non conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti coinvolti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
2. Se la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
3. Se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
4. Se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
5. Infine, nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all’ANAC seguendo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it.

L’indirizzo al quale accedere alla piattaforma di segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 di ANAC è il seguente: Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023.

SEGNALAZIONE MEDIANTE DIVULGAZIONE PUBBLICA

La segnalazione di una violazione attraverso la divulgazione pubblica consente di beneficiare delle tutele previste contro le ritorsioni solo sul presupposto che, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti e tassative condizioni:

- sia stata effettuata una segnalazione interna e/o esterna a cui non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- vi sia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- vi sia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste per il segnalante.

8. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI

La A.P.S.P. assicura ai soggetti interessati le forme di tutela previste dalla legge. In particolare, si prevede che:

a) l'identità del segnalante non sia rivelata a soggetti diversi dal RPCT, che tratta la segnalazione, fatte salve le ipotesi previste dal D.lgs. 24/2024.
 Per una maggiore tutela l’obbligo di riservatezza si riferisce anche ai soggetti coinvolti o oggetto della segnalazione, a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella

misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

b) il segnalante non possa essere destinatario di atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati da parte dell'Amministrazione, che provochino o possano provocare al soggetto, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto e che siano conseguenza della segnalazione. Le misure ritorsive sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'art. 17 co. 4 D.lgs. 24/2023.
 La presunta adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati può essere da questi comunicata ad ANAC tramite il suo sito istituzionale. La comunicazione può avvenire da parte del segnalante, del facilitatore, delle persone del medesimo contesto lavorativo, dei colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante o degli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
 Ad ANAC è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di violazioni e, nel caso, di applicare le sanzioni amministrative previste.
c) Le rinunce e transazioni, integrali o parziali, effettuate dal segnalante e che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal D.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del Codice civile.
d) È esclusa la responsabilità del segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione con la segnalazione.
e) salvo che il fatto costituisca reato, la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
f) la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso civico generalizzato di cui all'art 5 comma 2, del D.lgs. 33/2013 e dalla L.R. 10/2014, nonché all'esercizio dei diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento n.679/2016 UE da parte del soggetto segnalato.

Le misure di protezione previste per il segnalante sono estese anche:

a) al c.d. "facilitatore", ossia colui che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione;
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali questi lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Il suddetto regime di tutela opera nei soli casi di soggetti individuabili e riconoscibili da parte del RPCT. Non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

9. PROCEDURA INFORMATIZZATA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, la Apsp adotta la procedura informatica di gestione delle segnalazioni di tipo confidenziale denominata “WhistleblowingPA”, fornito da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale, procedura che garantisce sicurezza ed eventualmente anonimato ai segnalanti.

La piattaforma informatica è realizzata grazie al software GlobaLeaks, soluzione di whistleblowing digitale libera e open source. La piattaforma adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR) ed è aggiornata rispetto agli obblighi del D.lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC in vigore.

Il nome del segnalante non anonimo è conosciuto esclusivamente dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) nominato presso l’Ente (nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti/ Responsabile anticorruzione e trasparenza) che ha il compito di ricevere, analizzare e verificare le segnalazioni.

La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni in forma riservata, nonché la possibilità per il RPCT che riceve tali segnalazioni, di comunicare con il segnalante anche senza conoscerne l’identità. Quest’ultima viene infatti segregata dal sistema informatico che la tiene separata dai contenuti della segnalazione. La Piattaforma consente quindi, nel corso dell’istruttoria, lo scambio di messaggistica fra il segnalante e il RPCT e/o il personale di supporto dallo stesso individuato. La chat di dialogo è contenuta all’interno di ciascuna segnalazione e garantisce la tutela dell’identità del soggetto segnalante.

Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dal D.lgs. 24/2023.

Al segnalante non viene trasmessa alcuna comunicazione e-mail rispetto alla segnalazione inviata.

Diversamente, grazie ad un key code rilasciato a conclusione della procedura di invio segnalazione, la piattaforma consente al segnalante di verificare personalmente lo stato di avanzamento dell’istruttoria.

La Piattaforma consente, inoltre, la piena fruibilità della documentazione in essa custodita evitando stampe e download della stessa.

10. FASI DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

Al RPCT spetta garantire la corretta impostazione del procedimento di gestione della segnalazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

INVIO SEGNALAZIONE

Il segnalante accede alla piattaforma tramite la URL indicata in precedenza e, previa identificazione, compila i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione. I dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all’art. 5 del GDPR.

I campi di cui occorre la compilazione permettono l'indicazione di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi a cura del RPCT. In particolare, dalle informazioni inserite devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In alternativa, il segnalante può rappresentare la segnalazione durante un colloquio con il RPCT, e con il suo ausilio formalizzare la stessa nella Piattaforma informatica messa a disposizione in maniera tale da consentirne la gestione in sicurezza.

Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

ESAME PRELIMINARE

Il RPCT rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante che al contenuto della segnalazione come indicato in precedenza, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione.

Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

L'attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Al fine di istruire la segnalazione il RPCT/Direttore ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ente. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante, e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il RPCT. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di tre mesi, che decorrono dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione inviata al segnalante o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni entro cui tale avviso avrebbe dovuto essere inviato.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

A conclusione dell'istruttoria il RPCT valuta la fondatezza della segnalazione. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora invece la segnalazione risulti fondata il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni.

Entro il termine di tre mesi, il RPCT comunica l’esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte al vertice amministrativo nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati nel presente protocollo.

È altresì tenuto a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e del loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta da indirizzare all’organo di indirizzo ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 e da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti/lotta alla corruzione.

Il Responsabile potrà infine valorizzare l’istituto come misura di prevenzione, funzionale a presidiare con maggiore consapevolezza le aree a rischio corruttivo dell’amministrazione dandone atto nelle sezioni dedicate del PIAO.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione – nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante – alle Autorità giudiziarie competenti.

11. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679, l’A.P.S.P.– che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione - ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere tutti i soggetti elencati nell’art. 3 del D.lgs. 24/2023 dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi. In particolare, il RPCT – che opera in qualità di autorizzato al trattamento - ha cura di rispettare l’obbligo di riservatezza nei confronti dell’identità del segnalante e degli altri soggetti elencati nel presente protocollo, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento. Il soggetto che erroneamente abbia ricevuto una segnalazione whistleblowing è tenuto alla tutela della riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti.
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023 e nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione” di cui all’art. 5 par. 1 lett. e) del GDPR.
Ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 24/2023 la comunicazione dell’identità del segnalante è soggetta alle seguenti limitazioni:

- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può desumersi, anche indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- nell'ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa e, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;

- i soggetti del settore pubblico e l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;
- la segnalazione non può essere utilizzata per scopi ulteriori rispetto a quelli per cui sia stata posta in essere.